

STATUTO

della SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO "Piero Pergoli"

TITOLO I

Articolo 1 - Denominazione sociale

È costituita, ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n. 3818 e sue successive modificazioni, la Società di Mutuo Soccorso denominata "Società di Mutuo Soccorso Piero Pergoli".

La società ha acquisito la personalità giuridica con decreto 12 aprile 1896 del Tribunale Civile di Ancona ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive integrazioni.

Essa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. e delle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili, è un ente del Terzo Settore.

Articolo 2 - Sede sociale

La società ha sede nel Comune di Falconara Marittima, alla via Andrea Costa n. 9.

Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali.

Il trasferimento della sede della società nell'ambito dello stesso Comune spetta al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è indeterminata.

Articolo 4 - Clausole non lucrative

In conformità alle disposizioni della Legge n. 3818/1886, nella Società di Mutuo Soccorso:

- a) è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla medesima Legge n. 3818/1886 e lo svolgimento di attività d'impresa;
- b) è esclusa ogni distribuzione di riserve, dividendi e avanzi di gestione di qualsiasi natura;
- c) è fatto divieto di emissione di strumenti finanziari, di qualsiasi natura;
- d) in caso di scioglimento della società, è fatto obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ad altra società di mutuo soccorso o ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato.

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Articolo 5 - Scopi - mutualità pura

La società non si prefigge alcun fine di lucro, mirando al vicendevole soccorso morale, materiale e intellettuale dei soci secondo i valori di solidarietà espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana nei suoi principi fondamentali.

Essa, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, persegue le finalità di interesse generale conformemente alla Legge n. 3818/1886, come modificata dal D.L. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, svolgendo le attività elencate all'art. 6 del presente statuto a favore dei propri soci e dei loro familiari conviventi.

Art. 6 - Attività

La società persegue i suoi fini attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia e invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazioni di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazioni di servizi di assistenza familiare o di contributi economici al coniuge o ai parenti entro il terzo grado dei soci deceduti;
- d) erogazioni di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;
- e) promozione di attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici;
- f) quanto altro previsto anche da altre Leggi dello Stato.

La società può esercitare, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

I lasciti o le donazioni che la società conseguisse per un fine determinato e avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità alla destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Articolo 7 - Mutualità mediata

In deroga al principio della mutualità pura, l'erogazione delle prestazioni nei confronti dei soci e dei loro familiari conviventi può avvenire in forma mediata, attraverso altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi di cui al D.Lgs. n. 502/1992.

La società può istituire o gestire direttamente fondi sanitari integrativi.

La società è naturalmente collegata con tutte le società di mutuo soccorso e opera secondo gli orientamenti generali dati dalle stesse nella sua più ampia autonomia. Essa può aderire a un'associazione, federazione o società di mutuo soccorso che opera nel settore socio-sanitario di rappresentanza nazionale, affine ai propri scopi.

TITOLO II

Articolo 8 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità mutualistiche.

Esso è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà della società;
- b) quote di ammissione e contributi dei soci;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) erogazioni liberali, donazioni e legati, sempre che non ledano la dignità e l'indipendenza morale e materiale della società e che siano rispettosi del dettato normativo; i legati e le donazioni che abbiano un fine determinato saranno utilizzati in conformità ai fini stabiliti dal testatore o dal donatore; in mancanza di un fine determinato, i lasciti e le donazioni saranno destinati al fondo di mutualità.

Articolo 9 - Impiego dei fondi sociali

I fondi sociali devono essere impiegati nei seguenti modi:

- a) copertura delle spese generali di gestione;
- b) deposito presso le casse postali di risparmio e istituti bancari di un fondo di riserva;
- c) fondo di mutualità.

L'eventuale avanzo del fondo di mutualità verrà trasferito nel fondo dell'anno successivo.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva la bozza del bilancio consuntivo predisposta dal Segretario incaricato della tenuta della contabilità.

L'Organo di controllo, ove esistente, redige la relazione da allegare alla bozza del bilancio consuntivo.

Tale bozza di bilancio, corredata dalla relazione dell'Organo di controllo, ove esistente, deve essere approvata dall'Assemblea Generale dei Soci entro il 31 marzo dell'anno seguente.

È compito del Consiglio di Amministrazione provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del bilancio consuntivo corredata della documentazione necessaria.

La società ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale.

TITOLO III

Soci Volontari e Lavoratori

Articolo 10 - Soci volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della società, attività in favore dei soci e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; inoltre, non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla società soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione; sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la società.

I nominativi dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro e a favore degli stessi deve essere stipulata idonea assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 11 - Lavoratori

La società si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci.

La società può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

TITOLO IV

Articolo 12 - Soci - Diritti e doveri

Il numero dei soci è illimitato e possono iscriversi, in qualità di soci ordinari, tutte le persone fisiche maggiori di età, senza distinzione di sesso, etnia o religione, nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto e nel regolamento approvato dall'Assemblea Generale dei Soci.

Possono divenire soci ordinari anche altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla società, nonché i fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

I soci si distinguono in:

- a) ordinari;
- b) sostenitori.

I soci ordinari sono tenuti all'osservanza del presente statuto, del regolamento e di tutte le deliberazioni regolarmente prese dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Essi sono tenuti al pagamento del contributo annuo, usufruiscono dei vantaggi mutualistici che la società accorda loro e partecipano a tutte le iniziative indette dalla stessa.

I soci ordinari partecipano all'Assemblea Generale con diritto di voto e possibilità di candidarsi per le cariche sociali secondo le norme del regolamento.

I soci sostenitori della società sono coloro che, persone fisiche o giuridiche, nonché enti pubblici o privati, intendano sostenere l'attività della società attraverso contributi di varia natura.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della società stessa.

Essi possono designare sino a 1/3 del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari.

Gli aspiranti soci devono fare espressa richiesta scritta ed impegnarsi a condividere le finalità sociali, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ugualmente per iscritto e deve essere annotata, a cura dello stesso Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

In caso di rifiuto, il Consiglio di Amministrazione, entro 60 giorni dall'assunzione della decisione, deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla per iscritto agli interessati.

Entro i 60 giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti all'Assemblea, che delibererà nella prima riunione utile. È esclusa la temporaneità del rapporto sociale.

Articolo 13 - Sanzioni

Possono essere esclusi dalla società con delibera del Consiglio di Amministrazione:

- a) i soci che si sono resi indegni per condotta contraria ai principi ispiratori della società definiti dal presente statuto, o comunque per condotta che risulti infamante per la società stessa;
- b) i soci che hanno usato qualsiasi mezzo illecito per carpire vantaggi, sussidi o indennità dalla società, ovvero arrecarle danno;
- c) i soci che, incaricati di custodire e amministrare i fondi sociali, ne alterano la destinazione e in qualche modo ne abusano.

L'organo amministrativo può, inoltre, sospendere per un tempo determinato quei soci che abitualmente o con deliberato proposito turbano l'ordine delle adunanze, si rifiutano all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni regolarmente prese.

Articolo 14 - Recesso

I soci potranno recedere volontariamente dandone comunicazione entro il 30 di settembre, nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento.

Il recesso produrrà i propri effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.

I diritti derivanti dallo *status* di socio non sono trasferibili e il Socio che abbia cessato di appartenere alla società non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato né ha alcun diritto sul patrimonio.

Articolo 15 - Esclusione

Il socio che non esegua, in tutto o in parte, il pagamento della quota sociale entro l'anno di competenza, può essere escluso, previa intimazione ad adempiere da parte degli amministratori. Il socio cancellato per recesso o per esclusione può essere riammesso entro l'anno successivo, previo pagamento della quota sociale non pagata. In tal caso manterrà i benefici e l'anzianità precedenti alla cessazione del rapporto sociale. In ogni altro caso si dovrà sottoscrivere una nuova domanda di ammissione e i benefici e l'anzianità decorreranno dalla data della nuova ammissione.

Articolo 16 - Domiciliazione dei soci

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di Legge, nel luogo indicato nel libro soci.

La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

TITOLO V

Organi sociali - Amministrazione

Articolo 17 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (Comitato dei Sindaci) qualora l'assemblea ritenga opportuno nominarlo o qualora ricorrano i presupposti di legge per la nomina.

Vi saranno inoltre un Segretario, un Tesoriere ed eventualmente un Amministratore Contabile.

A tutte le cariche sociali, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Delle riunioni degli organi sociali è fatto obbligo di redigere processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, da trascriversi nel rispettivo libro delle adunanze e deliberazioni.

Articolo 18 - Assemblea generale dei soci

L'assemblea generale dei soci si compone di tutti i soci ordinari e sostenitori.

Hanno diritto di voto i Soci ordinari; non hanno diritto di voto i Soci sostenitori, i quali possono esprimere parere consultivo.

Articolo 19 - Assemblee ordinarie e straordinarie

Le assemblee generali dei soci sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea è convocata in via ordinaria entro il 31 marzo di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche da introdurre al Regolamento;
- b) eleggere il Consiglio di Amministrazione;
- c) eleggere l'eventuale Organo di controllo (Comitato dei Sindaci);
- d) approvare il regolamento;
- e) approvare il bilancio consuntivo e, se predisposto, il bilancio sociale;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare sull'esclusione degli associati;
- h) stabilire l'entità delle quote sociali;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Generale sarà convocata in via straordinaria per le modifiche che interessano lo statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della società ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne riconosca la necessità o dietro richiesta scritta di non meno di 1/10 dei Soci ordinari, i quali dovranno specificare le proposte da sottoporre alla discussione.

Articolo 20 - Avviso di convocazione

Gli avvisi di convocazione dovranno indicare il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

Gli avvisi dovranno essere affissi all'Albo della sede e recapitati ai Soci a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. Affissione e recapito dovranno avvenire almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Articolo 21 - Deliberazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno 2/3 dei soci ed in seconda convocazione la presenza di almeno 1/3 dei soci. In ogni caso l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ugualmente per le delibere aventi ad oggetto la trasformazione, la fusione e la scissione della società.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre, in ogni caso, il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

Il voto sarà espresso per alzata di mano; le questioni che concernono le persone si dovranno votare per scheda a scrutinio segreto.

Ogni socio ordinario, iscritto da almeno tre mesi nel libro dei soci, può esprimere un solo voto.

Il socio ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, soltanto da un altro socio.

A ogni socio non può essere conferita più di una delega.

L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento audio/video.

Articolo 22 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza, dal vice presidente o ancora da un socio ordinario nominato dall'assemblea.

Il Presidente nomina un segretario verbalizzante, scelto anche tra i non soci.

Il Presidente ha l'incarico di dirigere la discussione; il Segretario ha l'incarico di redigere il verbale.

Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici soci ordinari, comunque in numero dispari, eletti dall'assemblea generale dei soci, che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, purché conservino la qualità di soci ordinari.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, nomina, tra i suoi membri, il Presidente e il Vicepresidente.

Articolo 24 - Poteri e compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha i seguenti compiti:

- a) delibera sull'ammissione, riammissione ed esclusione di tutti i soci ordinari e sostenitori;
- b) delibera sull'eventuale assegnazione di sussidi secondo le norme del regolamento;
- c) delibera sui bilanci consuntivi predisposti dal segretario e sulla necessaria documentazione di corredo;
- d) delibera su tutti i problemi di carattere amministrativo che interessano la società;

e) delibera, in generale, su tutti gli oggetti non riservati all'assemblea, impegnandosi, inoltre, a eseguirne le decisioni;

f) compie ogni atto di ordinaria o straordinaria amministrazione per il perseguimento delle finalità sociali che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.

L'attività del Consiglio di Amministrazione è, comunque, sottoposta al vincolo di osservanza del presente statuto e del regolamento.

Articolo 25 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente ogni mese e tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno 1/3 dei consiglieri, nonché su richiesta dell'Organo di controllo (Comitato dei Sindaci), ove istituito. È presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età. Esso delibera sempre a maggioranza assoluta.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. La comunicazione può avvenire a mezzo *e-mail*, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di 48 ore.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'Organo di controllo, ove costituito, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in audio o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di buona fede. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di riunione totalitaria, vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento audio/video.

Le riunioni sono valide, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 dei Consiglieri. I membri del Consiglio di Amministrazione assenti, senza giustificati motivi, per tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti.

Articolo 26 - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Durante l'esercizio triennale il Consiglio di Amministrazione deve mantenere costante il numero dei suoi componenti. Nel caso di dimissioni o decadenza per altre cause, il consigliere dimissionario o decaduto verrà sostituito al più presto con la nomina del primo dei non eletti nell'ultima assemblea generale convocata per il rinnovo delle cariche sociali.

Qualora le dimissioni riguardassero più del 50% del Consiglio di Amministrazione, tale organismo si considererà interamente decaduto e si procederà a nuove elezioni.

Articolo 27 - Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale della società dinanzi ai terzi ed in giudizio nonché la firma legale.

Convoca e presiede tutte le adunanze del Consiglio di Amministrazione e di esse firma, assieme al segretario, i verbali. Cura che vengano eseguite le delibere; nomina, anche tra non soci, un Segretario, un Tesoriere e, se del caso, un Amministratore Contabile; firma i mandati di pagamento e gli ordini di incasso; esamina e firma la corrispondenza sociale; sorveglia il regolare andamento amministrativo e contabile; rappresenta la società in giudizio e, in generale, compie tutti gli atti che non siano riservati alla competenza dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento momentaneo lo sostituisce il vicepresidente; a quest'ultimo il presidente può anche delegare, a sua discrezione, alcune delle proprie attribuzioni.

Nel caso di dimissioni o permanente indisponibilità del presidente, entro un periodo non superiore a 30 giorni, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere all'elezione di un nuovo presidente, scelto tra i propri membri.

Articolo 28 - Organo di controllo (Comitato dei sindaci)

L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora l'assemblea lo ritenga opportuno. Nel caso di nomina dell'organo collegiale, i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, cod. civ., devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2399, cod. civ.. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuito il compito della revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità mutualistiche e attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale, ricorrendo i requisiti previsti dalla Legge, la società deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro.

TITOLO VI

Uffici, commissioni e libri sociali

Articolo 29 - Segretario

Il Segretario può essere scelto anche tra non soci e può essere sollevato dall'incarico solo con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione e per gravi addebiti contestatigli, con invito a presentare le proprie giustificazioni entro 10 giorni.

Se è scelto fra i consiglieri, lo stesso deve rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di consigliere e sarà sostituito dal primo dei consiglieri non eletti.

Il Segretario dovrà tenere il proprio ufficio nella sede sociale. Ad esso è affidata la tenuta della corrispondenza, è dato in consegna l'archivio sociale, risponde di tutti i registri e atti della società, conserva tutti i registri amministrativi e contabili, redige i bilanci, redige i verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, che firma assieme al presidente; con il Presidente provvede in generale a tutto quanto è necessario al buon andamento della Società.

Articolo 30 - Tesoriere

Il Tesoriere può essere scelto anche tra non soci. Se è scelto fra i consiglieri, lo stesso deve rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di consigliere e sarà sostituito dal primo dei consiglieri non eletti.

Il Tesoriere provvede agli incassi e ai pagamenti in conformità agli ordini e ai mandati che gli sono stati trasmessi dal presidente o da un suo delegato. Risponde moralmente e materialmente delle somme che riceve. Deposita assieme al presidente la propria firma negli istituti bancari di credito, indicati dal Consiglio di Amministrazione, dove verserà le somme esuberanti rispetto ai bisogni ordinari. Qualora se ne presenti la necessità, l'incarico e le mansioni di Tesoriere possono essere uniti a quelli di Amministratore Contabile; in questa circostanza i compiti e le responsabilità di tesoriere e amministratore contabile saranno adempiuti dalla stessa persona.

Articolo 31 - Amministratore contabile

Qualora se ne ravvisi la necessità, può essere nominato un Amministratore Contabile, il quale può essere scelto anche tra non soci. Se è scelto fra i consiglieri, lo stesso deve rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di consigliere e sarà sostituito dal primo dei consiglieri non eletti.

L'Amministratore contabile affianca il Segretario e il Tesoriere nei loro compiti contabili. L'Amministratore Contabile è sottoposto alle medesime discipline, responsabilità morali e materiali del Segretario e del Tesoriere. Qualora se ne presenti la necessità, gli incarichi e le mansioni di Amministratore Contabile possono unirsi a quelli del Tesoriere; in questa circostanza i compiti e le responsabilità di Amministratore Contabile e di Tesoriere saranno adempiuti dalla stessa persona.

Articolo 32 - Libri sociali

La società deve tenere i seguenti libri:

a) libro dei Soci;

- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato.

I libri sociali di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo amministrativo; quelli di cui alle lettere d) ed e) a cura dell'organo a cui si riferiscono e in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun Socio ha diritto di esaminare i libri sociali all'interno della sede della società, senza poterne estrarre copia, inviando richiesta scritta al presidente dell'organo interessato.

TITOLO VII

Disposizioni varie e finali - Vessillo - Festa sociale - Scioglimento

Articolo 33 - Vessillo

La Società ha una propria bandiera che è costituita dai colori nazionali. Sullo sfondo bianco della bandiera compare il simbolo della solidarietà, cioè due mani che si stringono incorniciate da una fronda di olivo e una di quercia.

La bandiera è conservata nella sede sociale ed esposta all'interno della sala durante lo svolgimento dell'assemblea generale dei soci e durante la seduta del Consiglio di Amministrazione; viene esposta abbrunata, all'esterno della sede sociale, in segno di lutto, per il decesso di un Socio.

La bandiera viene portata ed esibita in tutte quelle circostanze in cui il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuna la partecipazione, in forma ufficiale, della Società.

Articolo 34 - Festa sociale

La festa sociale cade il giorno 19 marzo.

Articolo 35 - Scioglimento

Se il numero dei Soci regolarmente iscritti dovesse diventare insufficiente per lo svolgimento dell'attività istituzionale, decorso un periodo di sei mesi, la società si intenderà sciolta.

La società si scioglie per le altre cause previste dalla legge, nonché per delibera dell'assemblea straordinaria assunta con le maggioranze previste dal precedente art. 21.

Verificandosi lo scioglimento della società, l'intero patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altra società di mutuo soccorso o ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 36 - Clausola finale

Per quanto non disposto dallo statuto sociale e dal regolamento, si fa riferimento alle Leggi generali e alle norme che regolamentano le società di mutuo soccorso e, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

FIRMATO: FILIPPETTI PAOLO - RENATO BUCCI (IMPRONTA SIGILLO)